



- **LEGGE REGIONALE 22/2019**
- **SUPERAMENTO DEL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ**
- **LIBERA PROFESSIONE INTRAOMENIA** 

12.30-13.30 Relatore: Laura Morisi

5 APRILE 2025

[www.https://bolognatsrmpstrp.it/albo-dietisti.com](https://bolognatsrmpstrp.it/albo-dietisti.com)

**FOCUS SULLA LIBERA
PROFESSIONE DEL
DIETISTA IN EMILIA
ROMAGNA**

Organizzato dalle CdA Dietisti di Bologna
e CdA Dietisti di Modena Reggio Emilia

**05 APRILE 2025
08.30 - 13.30**

L'evento è accreditato 5,2 ECM per
dietisti residenti o che lavorano in
Emilia Romagna.

Il webinar sarà registrato.

Per accedere al webinar:

<https://meet.goto.com/780657765>



Ordine
dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
di Bologna
CdA Dietisti

Per iscriversi all'evento
compilare il form al link:
[https://forms.office.com/e/4wMC4SmKkq?
origin=lprLink](https://forms.office.com/e/4wMC4SmKkq?origin=lprLink)
oppure scansionare il QR
code





LEGGE REGIONALE 22/2019

Istituto Comunicazione di
svolgimento di attività sanitaria
artt. 10 e 11, L.R. 22/2019





La L.R. 22/2019 ha introdotto un nuovo Istituto prevedendo che le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all'esercizio, siano soggette all'obbligo di comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.

*I provvedimenti regionali **hanno incluso quindi nella sorveglianza dei servizi sanitari gli studi dei medici e delle altre professioni sanitarie non assoggettate ad autorizzazione** all'esercizio dell'attività sanitaria in quanto caratterizzati da minore complessità clinica ed organizzativa **e ne hanno individuato i requisiti generali e specifici.***



PER ESCLUSIONE **SONO SOGGETTE ALL'ISTITUTO DELLA COMUNICAZIONE LE TIPOLOGIE DI STRUTTURE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**, DECRETO 502/92 ART. 8-TER (Tabella 1)

Chi è soggetto all'Istituto della Comunicazione?

Sono soggetti all'Istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria:

- i professionisti esercenti le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute, per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione agli Albi dei rispettivi Ordini professionali;
- i professionisti che esercitano la loro attività in studi professionali che non siano soggetti ad autorizzazione.



Quali sono le modalità organizzative di uno studio professionale?

Lo studio può essere gestito in forma singola, in forma associata o nella forma del polistudio:

- **Studio professionale singolo.** Lo studio professionale è la sede di espletamento dell'attività del professionista, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell'attività del professionista stesso. Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente “necessaria l'iscrizione in appositi albi” (Art. 2229 Codice Civile);



Quali sono le modalità organizzative di uno studio professionale?

- **Studio professionale associato:** Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio personale in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista associato. L'associazione, infatti, regolamentata in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti, è lo strumento di cui gli stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale di supporto, l'acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, ecc.



Quali sono le modalità organizzative di uno studio professionale?

- **Polistudi o “studi multidisciplinari”**: È il caso in cui più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri. In questi casi, perché non si ricada nel regime dell'autorizzazione, l'erogazione delle prestazioni di ciascuno - a parte la possibilità di condivisione della sala d'attesa, del servizio igienico per gli utenti e dell'accettazione - non deve comportare:
 - a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali,**
 - b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;**
 - c) l'utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale.**



Quali sono le modalità organizzative di uno studio professionale?

Polistudi o “studi multidisciplinari”:

In assenza delle caratteristiche prima indicate, il locale dove il singolo professionista espleta la propria attività conserva la natura di studio, anche in presenza di uno o più studi comportanti la necessità di autorizzazione.

Qualora, invece, sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a), b),c) ci si trova in presenza di un poliambulatorio, con conseguente necessità dei requisiti relativi, ivi compresa la presenza del direttore sanitario



Nel caso di studio associato chi deve presentare la Comunicazione?

Nel caso in cui si tratti di studio associato, la Comunicazione deve evidenziare i dati richiesti per ognuno dei professionisti associati ed essere sottoscritta da tutti.

Nel caso di polistudio, la Comunicazione deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio.

Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività presso un poliambulatorio deve presentare la Comunicazione?

Nel caso in cui un professionista eserciti la propria attività presso un poliambulatorio non deve presentare alcuna Comunicazione, in quanto il poliambulatorio è già autorizzato all'esercizio ex LR 22/2019 o altre norme regionali previgenti.



I requisiti autorizzativi previsti sono da applicarsi qualora ne ricorrano le condizioni **anche se lo studio** soggetto all'istituto della Comunicazione è **collocato presso civile abitazione**





Chi **DEVE** comunicare lo svolgimento dell'attività sanitaria?

l'Istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria è riservato ai professionisti che operano negli studi medici e delle altre professioni sanitarie, a condizione che la professione sanitaria esercitata sia riconosciuta dal Ministero della Salute e ferma restando la regolarità dell'iscrizione del professionista sanitario all'Albo dell'Ordine di competenza.



Chi **NON DEVE** comunicare lo svolgimento dell'attività sanitaria?

Non sono soggetti all'Istituto di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria:

- i professionisti che esercitano un'**attività non sanitaria** (es. studi di psicologia del lavoro, dello sport ...):
- i professionisti che svolgono la loro attività sanitaria **esclusivamente online**;
- i professionisti che svolgono l'attività esclusivamente **presso "la sede del cliente"** (ad esempio: aziende, scuole, abitazione dei pazienti, ecc.).



Requisiti professionali: titolo abilitante, iscrizione agli Albi dei rispettivi Ordini professionali

Con lo scopo di **contrastare l'esercizio abusivo di una professione** - Art. 348 Codice Penale, ove è previsto che *chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000*

L'istante deve dichiarare:

- ✓ l'apertura di uno Studio Professionale esercente la seguente Professione Sanitaria _____ da ricavarsi dall'elenco delle professioni sanitarie riconosciute
- ✓ il possesso del seguente titolo di studio _____
- ✓ di essere Iscritto al seguente Albo professionale dell'Ordine di _____ al numero _____
- ✓ che le attività svolte sono comprese tra quelle previste dal Regolamento concernente l'individuazione della figura della specifica professione sanitaria sopra indicata e del relativo profilo professionale specificare quali attività: _____



Procedura per la presentazione di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

La comunicazione è presentata dal legale rappresentante al comune competente per territorio con modalità dematerializzate compilando il modulo online di proprio interesse (Modulo 8 o 8bis) esclusivamente attraverso la Piattaforma Accesso Unitario - Area Personale (direttamente o attraverso professionista/associazione opportunamente delegato/a).

É NECESSARIA LA FIRMA DIGITALE DI CHI COMPILA IL MODULO ONLINE.

<https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale>



III – Nella sezione *compila pratica* seleziona il Comune dove ha sede lo studio

IV – Seleziona il percorso, segui i passaggi indicati di seguito:

1 → SUAP - MODULISTICA ATTIVITA' PRODUTTIVE

2 → AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

3 → Strutture sanitarie

4 – metti la spunta → Comunicazione svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria già operanti al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della D.G.R. n. 1919/2023 nel bollettino ufficiale telematico della regione Emilia-Romagna, n.355 (artt. 10, 11 e 23 L.R. 22/2019) o attivati successivamente entro il 31/12/2024

[Guarda il TUTORIAL che ti guida passo per passo nella compilazione on line.](#)



Procedura per la presentazione di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

Delibera di Giunta Regionale 1919/2023 – Paragrafo 1.4.2. e seguenti dell'Allegato alla delibera

La delibera individua i **requisiti (strutturali)** che devono essere posseduti dagli studi medici e delle altre Professioni Sanitarie soggetti all'Istituto della Comunicazione e i requisiti il cui possesso è subordinato al profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria.

Il possesso dei requisiti e la coerenza degli stessi con il profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria, sono soggetti a verifica, dopo l'avvio dell'attività, da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL competente per territorio



Procedura per la presentazione di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

I requisiti di cui è autocertificato il possesso si distinguono in due categorie:

- **requisiti cogenti** che devono essere posseduti da tutti gli studi medici e delle altre professioni sanitarie (indipendentemente dal profilo professionale);
- **requisiti specifici**, il cui possesso è pertinente al profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria.



Requisiti cogenti

| Requisiti cogenti per tutti gli studi medici e di altre professioni sanitarie | |
|--|--|
| <p>Studi nuovi (Studi avviati dopo il 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023)</p> <p>Locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie avente una superficie di norma di 12 mq</p> | <p>Deroghe per gli studi esistenti. (Studi già operanti al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023)</p> <p>La superficie del locale operativo nel quale viene erogata la prestazione può essere inferiore a 12 mq., comunque, non inferiore a 9 mq. (RUE)</p> |
| <p>Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività. Il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative</p> | <p>Il professionista deve porre attenzione alle modalità con le quali organizza il proprio studio quanto all'organizzazione dell'accettazione dei pazienti per corrispondere a quanto previsto nella tabella requisiti cogenti «Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività»</p> |
| <p>Servizio igienico utenti e per il personale</p> | <p>Deroghe per gli studi esistenti. (Studi già operanti al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023)</p> <p>Il servizio igienico può essere comune utenti/personale</p> |

Requisiti cogenti

Il requisito cogente per tutti gli studi relativo alla dotazione del “servizio igienico utenti e per il personale” e la relativa deroga è articolato nei casi indicati nella tabella seguente, tenendo conto della presenza/assenza del personale dipendente e del numero di persone tra professionisti ed utenti presenti.

| Con personale dipendente | Studio esistente al 20/12/2023 (*) (deroga già prevista dalla D.G.R. n.1919/2023) | Studio nuovo |
|--|--|--|
| Studio professionale singolo professionista | 1 servizio igienico (***) | 2 servizi igienici (distinti per Utenti e personale) |
| Polistudio/Studio Associato a prescindere dal numero di studi (locali visita) presenti | 1 servizio igienico (comune per utenti e personale) (***) | 2 servizi igienici (distinti per Utenti e personale) |



Requisiti cogenti

| Senza personale dipendente | Studio esistente al 20/12/2023 (*) (deroga già prevista dalla D.G.R. n.1919/2023) | Studio nuovo |
|--|--|---|
| Studio professionale singolo professionista | 1 solo servizio igienico (comune per utenti e professionista) | 1 solo servizio igienico (**) Per gli studi nuovi ed esistenti la <i>deroga/previsione di un solo servizio igienico</i> permane anche in caso di ampliamento strutturale che mantenga gli studi/locali visita ≤ 3 studi |
| Polistudio/Studio Associato con ≤ 3 studi (locali visita) | 1 solo servizio igienico (comune per utenti e professionisti) | 1 solo servizio igienico (**) Per gli studi nuovi ed esistenti la <i>deroga/previsione di un solo servizio igienico</i> permane anche in caso di ampliamento strutturale che mantenga gli studi/locali visita ≤ 3 studi. |
| Polistudio/Studio Associato con ≥ 4 studi (locali visita) | 1 solo servizio igienico (***) (comune per utenti e professionisti) | 2 servizi igienici (distinti per utenti e professionisti) Pur in assenza di personale dipendente si deve tenere conto del numero di persone (tra professionisti ed utenti) presenti nel polistudio/studio associato |



REQUISITI DEGLI STUDI MEDICI E DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE IL CUI POSSESSO È PERTINENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DELL'ESERCENTE L'ATTIVITÀ SANITARIA

| | Requisiti | Note |
|---|--|---|
| 1 | Il locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie deve essere dotato di pavimenti lavabili e di pareti lavabili per un'altezza non inferiore a 2 mt e di lavabo con comandi non manuali | L'obbligatorietà del requisito è subordinata: 1. al profilo professionale del professionista e cioè alla professione sanitaria esercitata (cui si rinvia); 2. alle prestazioni/attività dichiarate nella Comunicazione e concretamente rese. Le prestazioni attività che il professionista eroga potrebbero non essere tutte quelle previste dal profilo professionale; 3. il requisito è escludibile nel caso in cui siano erogate esclusivamente prestazioni/attività che non comportano il contatto diretto con il paziente |
| 2 | Locale comunicante/area interna separata per spogliatoio paziente. L'area separata per spogliatoio paziente può essere ricompresa nella superficie prevista per lo studio | L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata: 1. al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese. Il requisito è escludibile qualora la prestazione/attività resa non comporti il contatto diretto con il paziente |
| 3 | Locale/spazio per attività amministrative, accettazione, archivio, consegna referti (il locale/spazio può essere in comune con quello riservato all'attesa) | L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata: 1. al profilo professionale; 2. alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese; 3. all'organizzazione dello studio Il professionista deve porre attenzione alle modalità con le quali organizza il proprio studio quanto all'organizzazione dell'accettazione dei pazienti per corrispondere a quanto previsto nella tabella requisiti cogenti «Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività» |

Requisiti specifici



REQUISITI DEGLI STUDI MEDICI E DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE IL CUI POSSESSO È PERTINENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DELL'ESERCENTE L'ATTIVITÀ SANITARIA

| | Requisiti | Note |
|---|--|---|
| 4 | Locale/spazio spogliatoio per il personale | L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata: 1. al profilo professionale; 2. alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese; 3. Il locale/spazio spogliatoio per il personale è tuttavia obbligatorio qualora sia previsto da norme specifiche cui si rinvia In assenza di personale lo spogliatoio per il personale non è necessario |
| 5 | Locale/spazio o armadio per deposito materiale pulito; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso. | L'obbligatorietà dei requisiti indicati è subordinata: 1. al profilo professionale; 2. alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese. |
| 6 | Locale/spazio o armadio per deposito materiale sporco e materiale di pulizia; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso. | |
| 7 | Locale/spazio o armadio per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso. | |
| 8 | Locale/spazio dedicato per i processi di decontaminazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi medici riutilizzabili, laddove non venga utilizzato solo materiale monouso o non ci si avvalga di servizi esterni di sterilizzazione. | L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese, ma è escludibile laddove sia utilizzato solo materiale monouso o ci si avvalga di servizi esterni di sterilizzazione. |

Requisiti specifici

TABELLA 1: PROFESSIONI SANITARIE CHE SONO SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI PRESENTARE COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SANITARIA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1919/2023 E CONDIZIONI PER LA RICONOSCIBILITÀ DELLA ROTAZIONE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO STUDIO.

| ROTAZIONE DEI PROFESSIONISTI <i>(valevole sia per gli studi esistenti che per i nuovi)</i> SOLO CON ALTRI PROFESSIONISTI SANITARI <i>(Punto 2.2 dell'Allegato D.G.R. 53/2013)</i> | Medici | Medici | Psicologo, Logopedista, Biologo nutrizionista, Dietista, Tecnico audiometrista\audioprotesista, Ortottista-assistente di oftalmologia, Tecnico ortopedico | Infermiere \ Infermiere pediatrico | Ostetrica | Podologo | Fisioterapista con o senza elettromedicali | Biologo nutrizionista, Dietista |
|--|--------|--------|---|------------------------------------|-----------|----------|--|---------------------------------|
| a) Utilizzo Elettromedicali con parti applicate al paziente e collegati alla rete (**) e/o | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI/NO | SI |
| b) Attrezzature che richiedono sterilizzazione | | | | | | | | |
| c) Utilizzo farmaci e/o | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO |
| d) Rifiuti a rischio infettivo | | | | | | | | |
| Rotazione dei professionisti sanitari | SI* | SI* | SI* | SI* | SI* | SI* | SI* | SI* |

(*) La Rotazione è possibile tra medici-chirurghi e/o tra professioni sanitarie nel medesimo studio qualora l'attività sanitaria effettuata presenti il medesimo profilo di rischio



Utilizzo di elettromedicali Sì/No?

La risposta **“Sì”** indica l’utilizzo di apparecchiature con parti applicate al paziente collegabili alla rete che richiedono la presenza di messa a terra e di nodo equipotenziale.

La risposta **“NO”** indica che non si fa uso di tali apparecchiature, oppure vi è l’impiego di apparecchiature che risultano completamente autonome, alimentate da batterie fino a 60 volt e non collegabili alla rete elettrica.

L’utilizzo di apparecchiature elettromedicali con parti applicate ai pazienti, implica l’obbligo di conformità dell’impianto elettrico, della disponibilità della planimetria indicante la classificazione dei locali, finanche la conformità delle apparecchiature elettromedicali in uso e la disponibilità del loro elenco.



Quesito: *Il professionista che avvia l'attività e che avrà un contatto fisico minimo, solo per l'applicazione su una mano ed un piede di cerotto usa e getta con elettrodo adesivo per il funzionamento del bioimpedenziometro il requisito è escludibile ?*

Risposta: è necessario che la professionista valuti l'apparecchiatura che utilizza (parti elettriche applicate al paziente) e le modalità con le quali opera. Fatta questa valutazione, che deve essere svolta tenendo conto del caso specifico, si concorda con la possibilità di ricorrere all'uso di un «disinfettante» tenuto conto che lo studio deve disporre di almeno un servizio igienico con acqua corrente.




TABELLA 3: CASI IN CUI SONO RICHIESTE PARETI LAVABILI E LAVANDINO CON COMANDI NON MANUALI, SULLA BASE DELLE PRESTAZIONI CONCRETAMENTE ESERCITATE DAI PROFESSIONISTI

Il pavimento lavabile è un requisito minimo che deve essere presente in tutti gli studi di qualunque professione sanitaria (ad es. si ceramica, si cotto o parquet trattati con vernice impermeabile se necessario, no moquette).

| REQUISITI IL CUI POSSESSO È PERTINENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DELL'ESERCENTE L'ATTIVITÀ SANITARIA | Tutti i Medici (con o senza elementi di rischio a), b), c), d) di cui alla tabella 1) | Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Ortottista-assistente di oftalmologia, Tecnico ortopedico | Infermiere, Infermiere pediatrico | Ostetrica | Podologo | Fisioterapista con o senza elettromedicali | Psicologo | Biologo nutrizionista, Dietista | Logopedista |
|---|--|---|---|-----------|-----------------|---|-----------|------------------------------------|-------------|
| Il locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie deve essere sempre dotato di pavimenti lavabili. | SI | SI | SI | SI | SI [*] | SI | SI | SI | SI |
| Deve essere dotato di pareti lavabili per un'altezza non inferiore a 2 mt e di lavabo con comandi non manuali. (NUOVI ED ESISTENTI**) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO* | NO* |



Requisito specifico: PARETI LAVABILI E LAVABO CON COMANDI NON MANUALI

La risposta “**NO**”, è da intendersi solo per i casi in cui il professionista valuti di effettuare solo **prestazioni che non comportano il contatto con il paziente**, ovvero quando le prestazioni non richiedono nella loro esecuzione un contatto fisico diretto fra le mani del professionista e la superficie cutanea, la mucosa del paziente e/o con liquidi/materiali biologici. In caso contrario, la risposta è da intendersi “**SI**”, ossia con **l’obbligo di un lavabo all’interno dello studio con comandi non manuali (es. lavandino a leva lunga) e pareti lavabili (vernici di classe 1 - UNI EN 13300).**





Requisito specifico: PARETI LAVABILI E LAVABO CON COMANDI NON MANUALI

Il **NO** con l'asterisco, invece, presuppone che vi sia una valutazione da parte del professionista da cui derivi che le prestazioni concretamente esercitate **non comportino il contatto con il paziente** e pertanto non sussista l'obbligo delle pareti lavabili e del lavandino con comandi non manuali. Quando il lavandino è previsto, deve essere collegato alla rete idrica (sia gli scarichi che l'alimentazione) e non può essere surrogato da lavandini alimentati con serbatoi autonomi ricaricabili.





30/09/2024, RER,

Ulteriore proroga termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, nonché del termine di adeguamento ai requisiti di cui alla DGR 1919/2023

Si reputa necessario ed opportuno riconoscere l'anno 2024 come periodo di transizione.

Si dispone **al 31/12/2024 il rinvio dei termini per la presentazione della Comunicazione** di svolgimento di attività sanitaria per tutti gli studi professionali/studi associati/polistudi, siano essi esistenti al 20/12/2023, equiparati, avviati dopo il 20/12/2023 e in esercizio dopo tale data che non abbiano ancora presentato la prescritta Comunicazione.

Si dispone **al 31/12/2025 il rinvio dei termini per l'adeguamento ai requisiti (non derogabili)** previsti dalla DGR 1919/2023



SUPERAMENTO DEL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ



Vincolo di esclusività e di incompatibilità per gli
operatori delle professioni sanitarie
art. 13 del DL 30 marzo 2023, n. 34

il DL del 30 marzo 2023 ha modificato la precedente disciplina in tema di esclusività del rapporto tra professionisti sanitari e SSN:

*“1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie [...], appartenenti al personale del comparto sanità, **al di fuori dell’orario di servizio non si applicano le incompatibilità** [...]. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.*

*2. In ogni caso gli incarichi [...], **sono previamente autorizzati**, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del SSN nonché di verificare il **rispetto della normativa sull’orario di lavoro, dal vertice dell’amministrazione di appartenenza**, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all’emergenza pandemica”.*



Il nuovo regime giuridico non determina una modifica strutturale alla disciplina delle professioni sanitarie per due ordini di motivi:

- 1) la norma ha una **efficacia limitata nel tempo sino al 31 dicembre 2025**;
- 2) la possibilità di svolgere incarichi al di fuori dell'orario di lavoro è subordinata alla preventiva **autorizzazione del “vertice dell'amministrazione di appartenenza”**.

È ipotizzabile, che **l'autorizzazione sia negata** sulla base di valutazioni discrezionali del vertice aziendale, nemmeno agevolmente sindacabili in sede giurisdizionale, poiché adottate **“al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro”**.



Il Regime giuridico e fiscale

Sul punto la norma non contiene indicazioni, di conseguenza è necessario attingere alla normativa che disciplina l'attività libero-professionale, da esercitarsi nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali.

Il professionista sanitario dovrà, quindi:

- **essere in possesso di partita IVA;**
- **isciversi alla Gestione separata INPS;**
- **munirsi di copertura assicurativa per l'attività libero professionale.**

In base alla normativa fiscale oggi in vigore, il professionista che apre una partita IVA può optare per il “regime forfettario” che esonera dall'applicazione della ritenuta d'acconto e dall'applicazione dell'IVA, con una tassazione forfettaria al 5% (per i primi cinque anni).



Il Regime giuridico e fiscale

La possibilità di svolgere attività libero professionali nelle forme della **prestazione occasionale**, permetterebbe di applicare il regime fiscale, molto più snello, ad esse connesso. Da segnalare però che l'Agenzia delle Entrate (v. Risoluzione n. 41/E/2020) ha recentemente affermato il **divieto di utilizzo della prestazione occasionale per gli iscritti ad albi professionali, ribadendo la necessità della partita IVA.**

In caso di stipula di un **contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cocomo)** è verosimile che l'Agenzia delle Entrate configuri i compensi percepiti quali redditi di lavoro autonomo e non redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (v. Risposta n. 463/2021)



Ulteriori indicazioni operative, alla luce del [Documento sull'applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del Comparto sanità](#), diffuso dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* “al fine di una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative indicate in oggetto”

DOCUMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITA' ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. 43/2006 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127, CONVERTITO DALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2021, N. 165, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56

Premessa

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano con il presente Documento, a fronte del carattere piuttosto generico e lacunoso della previsione legislativa, intende fornire un contributo utile al fine di una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative indicate in oggetto, ferma restando la possibilità per le Regioni e le Province



Le attività consentite

a) Le attività consentite sono esclusivamente quelle riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio. Quindi, per gli incarichi che abbiamo per oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui sopra, continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità;

b) è esclusa la possibilità di svolgere incarichi al di fuori dell'orario di lavoro a favore dell'azienda sanitaria di appartenenza;

c) è ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del Ssn, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private, anche accreditate.

È, altresì, possibile l'esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti;



Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'ente datore di lavoro dovrà verificare che l'attività sia:

- **compatibile con l'orario di lavoro e di servizio del dipendente;**
- **compatibile con l'organizzazione aziendale e non sia di ostacolo alla programmazione ed all'effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità.**

Si precisa che **l'attività non potrà essere svolta durante i periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie.**

L'attività del dipendente dovrà **conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al Dlgs 66/2003** e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la **durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro.**



Ausl...

DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA APPARTENENTE ALLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3-QUATER DEL D.L. 127/2021



La disposizione si applica “agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, **appartenenti al personale del comparto sanità**”. Si tratta quindi degli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, che siano dipendenti dell’Azienda sanitaria con **contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e a tempo determinato**, inquadrati nei relativi profili professionali del comparto sanità. Sono quindi **esclusi i dipendenti** delle professioni sanitarie inquadrati **nell’area contrattuale dirigenziale** della Sanità.

L’autorizzazione non può essere data a chi ha un contratto di lavoro a tempo parziale con l’azienda. Eccetto PT>50%.



Per chi può essere svolta l'attività libero professionale?

- **singoli utenti**
- **altre amministrazioni pubbliche, anche del SSN**
- **soggetti privati, accreditati e non accreditati con il SSN.**

Con riferimento alle attività svolte a favore dei soggetti privati accreditati, in ambito sanitario e socio-sanitario, con i quali l'azienda abbia stipulato accordi contrattuali **verificare l'insussistenza di conflitti di interessi**, tenuto conto, nello specifico, del ruolo ricoperto dal dipendente nell'azienda e della tipologia di attività svolta.

Va ritenuto ammissibile, con le predette strutture, sia il conferimento di incarichi libero professionali, che l'instaurazione di contratti di lavoro subordinato.




PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE

L'attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del SSN.

Il dipendente **indica nella domanda** le caratteristiche dell'attività che intende svolgere, anche con riferimento al **periodo** e all'**impegno orario** richiesto assumendo l'impegno con l'azienda ad individuare modalità di svolgimento dell'attività che siano del tutto coerenti con l'esigenza prioritaria di **garantire la piena compatibilità con l'orario di lavoro e l'orario di servizio e più in generale con le esigenze organizzative aziendali** in relazione alle tipologie di prestazioni da garantire sia ordinarie che straordinarie, e non sia di ostacolo alla programmazione ed all'effettuazione dei turni di lavoro.

PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE

L'attività del dipendente dovrà garantire, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta a favore dell'azienda sanitaria di appartenenza, il **rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute nel D.Lgs. 66/2003** e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la **durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, il riposo settimanale e il riposo giornaliero.**



Disposizioni in materia dettate dal D.Lgs. 66/2003:

Art.4 - **La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare**, per ogni periodo di sette giorni, **le 48 ore**, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi (periodo elevato a sei mesi dal vigente CCNL).

Art.7 - Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a **11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore**.

Art.9 - Il lavoratore ha diritto **ogni 7 giorni** a un periodo di **riposo di almeno 24 ore consecutive**, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.

se l'orario di servizio è di 36 ore, è possibile fare in libera professione massimo 12 ore/sett

massimo 13 ore di lavoro/die (somma delle ore di istituzionale e LP)

1 giorno di riposo oltre le ore di riposo giornaliero (24+11=33)



PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE

L'attività inoltre non potrà essere espletata durante i periodi di assenza dal servizio a titolo di malattia, infortunio, maternità/paternità, congedi, anche inerenti i benefici correlati alla L.104/1992 e congedo aspettative, permessi retribuiti, riposo biologico e ferie, nonché in caso di fruizione di permessi o congedi su base oraria tali da comportare una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro.





PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE

L'Azienda è tenuta a verificare che l'autorizzazione non arrechi un pregiudizio al raggiungimento dell'obiettivo aziendale relativo allo **smaltimento delle liste di attesa** a cui concorre la prestazione erogata dal professionista ed **attuato anche tramite l'utilizzo delle prestazioni aggiuntive**.

Si evidenzia che **il diniego dell'autorizzazione non può essere motivato in modo generico** in riferimento all'esistenza di situazioni di criticità connesse al superamento dei tempi di erogazione delle prestazioni all'utenza fissati dalla Regione, ma dalla circostanza che, concretamente, l'esercizio dell'attività svolta fuori dall'Azienda possa pregiudicare i piani aziendali di recupero di tali prestazioni.



PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE

L'Azienda verifica l'insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, in particolare qualora la stessa riguardi lo svolgimento di incarichi presso soggetti accreditati e non accreditati in ambito sanitario e socio-sanitario.

Sussiste, ad esempio, conflitto di interesse nei seguenti casi:

- attività svolta a favore di soggetti nei confronti dei quali il Dipartimento o la struttura di appartenenza svolga funzioni di vigilanza e controllo;
- attività a favore di soggetti che hanno in essere contratti per la fornitura di beni e servizi all'azienda;

[A livello aziendale si può valutare di integrare questa casistica]



PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE

L'attività deve essere svolta **senza** l'utilizzo dei locali, del materiale, delle attrezzature e degli strumenti dell'Azienda.





LIBERA PROFESSIONE INTRAOMENIA



DGR Emilia - Romagna n. 1131 del 30 agosto 2013

"Linee guida regionali attuative dell'art. 1, co. 4, della legge 120/2007

"disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e
altre norme in materia sanitaria" come modificato dal D.L. n.158 del
13 settembre 2012";



Cosa si intende per LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Per attività libero professionale intramuraria del **personale medico-veterinario** e delle altre professionalità della **dirigenza del ruolo sanitario**, si intende l'attività che detto personale, **individualmente o in équipe**, esercita in regime ambulatoriale e di ricovero ordinario ovvero diurno (Day Hospital/DaySurgery) **in favore e su libera scelta del cittadino** e con oneri a carico dello stesso, anche a mezzo di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.

L'attività libero-professionale intramuraria **è aggiuntiva rispetto all'attività istituzionale** e **deve essere resa fuori dall'orario di lavoro.**



FORME DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

1. La libera professione intramuraria si esercita, al di fuori dell'orario di lavoro e degli impegni di servizio, nelle seguenti forme:

- a) attività **libero professionale individuale**, caratterizzata dalla scelta diretta da parte del cittadino del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
- b) attività **libero professionale a pagamento, svolta in équipe**, all'interno delle strutture aziendali, caratterizzate dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato, all'équipe senza scelta nominativa del Professionista;
- c) **partecipazione a proventi di attività professionale** richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previo accordo con le stesse;

[...]



FORME DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

2. si considerano, prestazioni erogate in regime libero-professionale anche quelle richieste, in via eccezionale e temporanea ad integrazione della attività istituzionale, dall'Azienda ai propri professionisti allo scopo di ridurre tempi di attesa o in caso di gravi carenze di organico (c.d. **SIMILALP**).

La gestione di tali attività è regolata da appositi atti aziendali.



DIRITTO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

L'attività libero-professionale è effettuata per tutte le tipologie di prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero erogate dall'azienda in **regime istituzionale, prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione**, con gli stessi livelli qualitativi.

L'Azienda può offrire in regime libero-professionale (individuale/équipe) **pacchetti integrati di prestazioni** le cui tariffe non possono essere inferiori a quelle previste dal Nomenclatore Tariffario.



ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO

Si definisce **attività di supporto**, l'attività professionale integrativa o di sostegno necessaria e indispensabile all'esercizio dell'A.L.P. intramuraria, **svolta da personale del ruolo comparto**, direttamente e/o indirettamente.

Le modalità assistenziali di supporto alle prestazioni in Libera Professione sono, salvo casi specifici e concordati, le stesse previste in attività istituzionale, anche in relazione alla composizione professionale delle équipe.

Modalità di accesso:

dipendenti a tempo indeterminato, in servizio a tempo pieno, non avere limitazioni, non fruire di riduzioni d'orario .



ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO

Qualora l'attività libero professionale venga esercitata in forma di equipe, dovrà essere redatto a cura del referente dell'equipe e sottoscritto dagli interessati e dall'eventuale personale di supporto coinvolto, un apposito protocollo controfirmato dall'Azienda, disciplinante l'attività libero professionale richiesta (componenti dell'équipe, referente, modalità di ripartizione dei compensi, ecc.).



ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO

Differenze tra regolamenti aziendali

Il personale del comparto che partecipa all'attività libero professionale di supporto è soggetto al **limite di 18 ore medie mensili (totale 180 ore annue)**, in ottemperanza alla normativa vigente sull'orario di lavoro (D. Lgs. 66/2003 e Legge 161/2014).

Lo svolgimento dell'attività di supporto diretto è subordinato alla sottoscrizione di una dichiarazione di disponibilità a coadiuvare l'attività libero professionale, oltre al normale orario di lavoro; tale richiesta sarà autorizzata dal coordinatore e validata dal responsabile assistenziale.

AZIENDA SANITARIA 1

AZIENDA SANITARIA 2

Il personale di supporto deve garantire prioritariamente il rispetto dell'orario di servizio.

L'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale è autorizzabile al singolo professionista nel limite del 50% del debito orario complessivo.

L'azienda si impegna a fornire personale di supporto e di collaborazione per lo svolgimento dell'attività libero professionale in orario aggiuntivo, con oneri a carico delle attività erogate in Libera professione.



ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO

Il personale del comparto in possesso di specifica professionalità ad elevata autonomia...

AZIENDA SANITARIA 1

L'attività del personale a supporto diretto si svolge con la presenza contemporanea al personale medico o sanitario che supporta; pertanto, considerato anche il criterio di remunerazione oraria, il personale del comparto non potrà svolgere contemporaneamente il supporto diretto a più professionisti.

Il personale del comparto in possesso di specifica professionalità ad elevata autonomia (ad esempio: fisioterapisti, audiometristi, logopedisti, dietiste, ostetriche ect) possono svolgere, come componenti di un'equipe con personale della dirigenza medica o sanitaria, l'attività in momenti temporalmente diversi rispetto a quello in cui svolge l'attività il dirigente medico o sanitario che partecipa all'equipe, con richiesta di quest'ultimo.



ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO

Il personale del comparto in possesso di specifica professionalità ad elevata autonomia...

AZIENDA SANITARIA 2

L'attività del personale a supporto diretto si svolge, di norma, negli stessi luoghi e negli stessi momenti in cui svolge l'attività il personale medico o sanitario che supportano. Il personale del comparto in possesso di specifica professionalità ad elevata autonomia (ad esempio FKT, dietiste, ostetriche) può richiedere, come componente di un'equipe con personale della dirigenza medica o sanitaria, l'esecuzione di attività in momento temporalmente diverso rispetto a quello in cui svolge l'attività il dirigente medico o sanitario che partecipa all'equipe purché sia sempre garantita la responsabilità del dirigente medico o sanitario.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO COMPENSO

AZIENDA SANITARIA 1

L'attività del personale del comparto ad elevata autonomia (ad esempio FKT, dietiste, ostetriche) viene remunerata a prestazione, secondo una specifica categoria di ripartizione riportata nell'allegato 9 "Ripartizione tariffe attività ambulatoriale."

| | A1 | A2 |
|---|--------------------|-------|
|  <i>PRESTAZIONI A BASSO-MEDIO COSTO PER L'AZIENDA EROGATE dal personale di supporto sotto la responsabilità del dirigente sanitario</i> | equipe primaria | fondo |
| <i>Come ad esempio: FKTerapista, DIETISTA, logopedista, ostetrica, ecc</i> | 90% | 10% |



ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO COMPENSO

AZIENDA SANITARIA 2

Le quote orarie del personale del comparto verranno calcolate preventivamente in relazione al tempo di prenotazione per ogni prestazione e per tempo di ogni intervento chirurgico, così come definiti.

Il pagamento sarà determinato dalla somma dei tempi indicati dal professionista per le prestazioni effettivamente erogate e incassate. La remunerazione del personale di supporto sarà considerata per quote orarie in base ai seguenti tre livelli di competenze:

Tipologia 1. Personale di supporto diretto alla libera professione:

- Competenze base: 38 euro (netto)
- Competenze medio/alte: 48 euro (netto)
- Competenze blocco operatorio - day surgery ed endoscopia/: 58 euro (netto).



EROGAZIONE E REFERTAZIONE

Le prestazioni erogate in libera professione devono rispettare gli standard di sicurezza e qualità garantiti in regime istituzionale. Nell'esercizio dell'attività libero professionale è sempre obbligatorio l'utilizzo di **modulistica recante la denominazione dell'Azienda**. Sulla modulistica utilizzata andrà sempre **specificato che l'utilizzo viene effettuato nell'ambito di attività libero professionale intramuraria** e dovrà essere possibile identificare con chiarezza il dirigente utilizzatore.

Devono essere comunque utilizzati i sistemi di refertazione indicati dalla direzione aziendale.



COPERTURA ASSICURATIVA

L'Azienda provvede alla copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (RCT) dei professionisti e del personale di supporto diretto e indiretto, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale del 07.11.2012 n. 13 e s.m.i.





CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO

L'attività libero professionale e l'attività di supporto alla LP non sono consentite in concomitanza con la fruizione dei seguenti istituti:

- periodi di godimento dei permessi per allattamento;
- pronta disponibilità;
- Permessi L. 104/92 (limitatamente alle giornate di fruizione del permesso);
- 150 ore permessi studio;
- fruizione di periodi di aspettativa a qualsiasi titolo;
- permessi a qualsiasi titolo (retribuiti e non);
- adesione allo sciopero;
- sospensione dal servizio per provvedimenti disciplinari;
- congedo per rischio radiologico e anestesiologicalo;
- ferie, recupero festivo e recupero ore;
- malattia/infortunio.

TAKE HOME MESSAGE



Ordine
dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
di Bologna
CdA Dietisti

**Libera Professione
(Superamento del vincolo
di esclusività)**

**Libera Professione
Intraomenia**

Proventi

Liberi

Definiti

Assicurazione per
responsabilità civile e
contrattuale

In carico al professionista

In carico alla Struttura

Spazi, Strumenti, Materiali

In carico al professionista

In carico alla Struttura



Grazie per

l'attenzione



Laura Morisi
Presidente CdA Dietisti
Ordine TSRM PSTRP di Bologna



<https://bolognatsrmpstrp.it/albo-dietisti/>
albodietisti@bolognatsrmpstrp.it

